SERIE AM 2023/2024

WWW.GRUPPOSPORTIVOITALIANO.IT

1. Presentazione e Albo d'Oro
2. Criteri di partecipazione e svolgimento del campionato
3. Adempimenti relativi alla gara
4. Responsabilità delle società e dei tesserati
5. Commissione Disciplinare e Cral
6. Fasi Finali e Coppe

PRESENTAZIONE

Gruppo Sportivo Italiano e Movimento Sportivo Popolare Italia, Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, organizzano il decimo campionato di calcio a 11 "SERIE AM", riservato ad atleti NON tesserati FIGC per la stagione 2023/2024, alla cui partecipazione sono ammesse società di calcio regolarmente affiliate per la stagione 2023/2024 ad Msp Italia. La Serie Am per il decimo anno consecutivo punta ad essere spazio esclusivo per la pratica del calcio per tutti coloro che, compiuta la maggiore età, non siano tesserati con la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

GRUPPO SPORTIVO ITALIANO

GSI

Albo d'oro

2013 - 2023

SERIE AM

2022/2023 - Amatori Latina

2021/2022 - Amatori Latina

2020/2021 - Nd, Covid-19

2019/20 - Real Marconi

2018/19 - Amatori Latina

2017/18 - Amatori Latina

2016/17 - San Damiano

2015/16 - Sezze

2014/15 - Agora Fitness

2013/14 - Sezze

CRITERI DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO

1) Affiliazione Società

- Per ottenere l'affiliazione ad MSP ITALIA (e, nel caso delle ASD, la successiva iscrizione al registro Coni) le società debbono consegnare i seguenti documenti in copia:

a) atto costitutivo e statuto sociale;

b) copia di un documento di identità del legale rappresentante;

c) certificato di attribuzione del codice fiscale o partita iva;

d) eventuali verbali concernenti modifiche statutarie o cambio dei membri del consiglio direttivo;

- Qualora le società siano costituite in forma di BAS (Basi Associative o gruppi spontanei) è sufficiente un documento di riconoscimento del responsabile pro tempore del sodalizio e la compilazione del relativo modulo. La quota annuale di affiliazione è di € 25.

- MSP ITALIA può revocare l'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo, a titolo esemplificativo, la violazione dei fondamentali principi sportivi, la recidiva in illecito sportivo e qualunque altro fatto ritenuto meritevole della revoca da parte del Consiglio Direttivo del Comitato provinciale di Latina del Movimento Sportivo Popolare Italia.

2) Iscrizione, deposito liste e modalità di versamento quota di iscrizione

- Le adesioni per partecipare alla SERIE AM 2023/2024 devono pervenire presso la sede di MSP ITALIA, Comitato Provinciale di Latina, entro le ore 18.00 del **18 settembre 2023** mediante deposito delle liste contenenti i nominativi degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti e versamento del 65% della quota di partecipazione, **pari ad € 975,00** (novecentosettantacinque//00). **Il saldo, pari ad 525 + conguaglio tesseramenti aggiuntivi andrà versato entro e non oltre la settimana di inizio del girone di ritorno**. La quota di partecipazione, esclusivamente per le società iscritte all'edizione 2023/2024, comprende 30 tesserini (atleti, dirigenti e allenatori). Dal 31° tesserino il costo sarà di € 8 per gli atleti ed € 6 per i dirigenti.

- Ogni società, nella fase di deposito lista, può tesserare un numero illimitato di atleti. Il modulo di tesseramento, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso a antonio.basile@gruppo sportivoitaliano.it

Il limite di età minimo per la partecipazione al campionato è fissato a 18 anni. Ogni società acquisisce e custodisce la certificazione medica agonistica di ogni atleta tesserato. Il tesseramento potrà avvenire nei seguenti periodi:

- **1° finestra**: entro la fine del girone di andata ogni società (comunicandolo con un anticipo di almeno 72 ore) potrà tesserare fino a 10 atleti. Lo svincolo [il passaggio di un tesserato da una società ad un'altra] potrà avvenire solo ed esclusivamente nel corso della 2° finestra di tesseramento;
- **2° finestra**: nella settimana compresa tra la fine del girone di andata e l'inizio di quello di ritorno;
- Dalla prima giornata del girone di ritorno fino alla quintultima giornata ogni società può effettuare un (1) ulteriore tesseramento di atleti.
- Nessun limite temporale per dirigenti e tecnici.

Ogni società potrà tesserare un numero massimo di 7 dirigenti, 3 tecnici, 1 massaggiatore ed 1 medico. Chiunque accede al recinto di gioco deve essere identificato dal direttore di gara ed essere in possesso della tessera sociale. Chi ne è sprovvisto sarà fatto allontanare. Eventuali fotografi, giornalisti, reporter potranno essere ammessi all'interno del recinto di gioco previa identificazione ed autorizzazione da parte del direttore di gara ed indossando una casacca messa a disposizione dalla società ospitante. La società che consentirà l'accesso nella propria panchina od area tecnica di soggetti non tesserati e comunque riferibili alla società, ad insindacabile parere dell'arbitro o del commissario di campo, subirà la penalizzazione di un punto in classifica. La società che gioca in casa è comunque responsabile della vigilanza e del controllo dei punti di accesso al terreno di gioco e degli spazi limitrofi alla zona spogliatoi.

La società che, omettendo un adeguato controllo degli accessi al terreno di gioco, renderà possibile l'ingresso nello stesso a persone non autorizzate sarà sanzionata con una multa di 75 €. La sanzione sarà raddoppiata (150 €) se dall'ingresso non autorizzato di persone all'interno del terreno di gioco scaturiscano contatti, anche solo verbali, con i tesserati, con gli arbitri o con personale dell'Organizzazione presente. Sarà inoltre applicata la sanzione di 1 punto di penalità in classifica generale alla società di casa. A seconda della gravità dei fatti conseguenti all'ingresso non autorizzato, può essere disposta anche la squalifica del campo per una o più gare. In questo caso, le gare successive saranno giocate a campo invertito (se la squadra avversaria è disponibile) oppure, in subordine, in un campo neutro.

- La partecipazione al campionato, come indicato in premessa, è riservata esclusivamente ad atleti NON TESSERATI per la stagione 2023/2024 con società affiliate FIGC. **Non vengono considerati, ai fini della presente competizione, tesserati quei soggetti che, pur legati a società affiliate FIGC da contratti pluriennali, NON ABBIANO PARTECIPATO A GARE UFFICIALI (**campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività**) NELLA STAGIONE 2023/2024 (più precisamente a far data dal 1° luglio 2023), anche semplicemente essendo riportati nella distinta di gara**.

- La società che viola la disposizione di cui sopra subirà la sconfitta a tavolino nella gara in questione ed in tutte le gare precedenti cui l'atleta in posizione irregolare ha preso parte. La società subirà altresì una penalizzazione di 3 punti in classifica generale.

- La data di invio a mezzo mail delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella pervenuta prima, come risultante dal data e dall'orario della mail.

- Un tesserato FIGC con la qualifica di "allenatore", "dirigente", "massaggiatore" o "medico" può prendere parte al campionato purché non sia mai stato indicato in una distinta di gara, come giocatore, di alcuna società partecipante ad un campionato FIGC. Una persona tesserata FIGC, quale atleta, può svolgere ruoli dirigenziali o da allenatore in qualunque società del campionato Serie AM.

- Qualora, durante la stagione, un atleta si tesseri con una società partecipante a campionati FIGC, la società dovrà darne tempestiva (**prima che l'atleta prenda parte alle gare ufficiali del campionato FIGC**) comunicazione, mediante mail inviata info@grupposportivoitaliano.it. L'omissione di questo adempimento pone la società nella condizione di essere sanzionata ai sensi dell'articolo 5 comma 2.

- Atleti sui quali pendono squalifiche di lungo periodo (per tali intendendosi quelle superiori ai 6 mesi) comminate dalla FIGC o da Enti di Promozione Sportiva, per poter essere ammessi al campionato, devono presentare apposita istanza alla Commissione Disciplinare che valutate le circostanze ed i fatti relativi alla squalifica, stabilirà l'ammissione o meno del richiedente al campionato od il suo differimento ad una data ben precisa.

- Il Campionato si svolge, con gare di andata e ritorno, che si disputano, di norma, nella giornata di sabato pomeriggio o, per le società che dispongono di campi con idoneo impianto di illuminazione, il venerdì sera con orario di inizio non prima delle 20.30 e non oltre le 21.00. I tempi di giuoco hanno una durata di 40 minuti cadauno. Il tempo di attesa è di 30 minuti, le sostituzioni effettuabili sono 9 (NOVE). Le sostituzioni sono effettuabili tramite 5 slot (non rilevano ai fini del computo i cambi effettuati nell'intervallo tra primo e secondo tempo).

- La società che gioca in casa può, per valide e comprovate ragioni di indisponibilità del terreno di gioco, con preavviso di almeno 96 ore, comunicare una data alternativa per la disputa della gara, chiedere l'inversione del campo, individuare un altro campo o chiedere il rinvio della gara. In casi particolari, qualora il campo risultati impegnato da gare federali, lo slittamento dell'inizio della gara può essere giustificato solo se vi è stata preventiva e tempestiva comunicazione alla società ospitata e solo ed esclusivamente a seguito di esibizione di comunicato ufficiale FIGC. La società, anche se semplice concessionaria del campo, che chiede lo spostamento del giorno e dell'ora della gara rispetto a quanto fissato nel calendario con il solo scopo di ottenere un vantaggio per se o arrecare un danno all'avversario, sarà sanzionata con 2 punti di penalità in classifica generale se da controlli e sopralluoghi effettuati dalla federazione non si riscontrino eventi o competizioni sul campo nel giorno e nell'ora fissati dal calendario ufficiale della Serie Am 2023/2024.

CONAD
SUPERSTORE
Fondi - via Appia km 118,620

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GARA

- La squadra potrà essere composta, per ogni gara, da un numero massimo di 20 atleti riportati nella distinta di gara. Undici in campo e 9 in panchina. Solo per la finalissima è prevista la possibilità di inserire fino a 28 atleti nella distinta di gara. Possono prendere parte alla gara giocatori ritardatari a patto che i loro nominativi siano stati inseriti nella distinta di gara. La società ospitante ha l'obbligo di mettere a disposizione i palloni (tre). Numero 3 dirigenti, 1 allenatore. Il medico solo col tesserino professionale.

- La distinta di gara, in duplice, contenente il nome, il cognome, il numero di tessera ed il numero di maglia, va presentata all'arbitro almeno 20 minuti prima dell'orario ufficiale di inizio della gara. Ai fini del riconoscimento occorre un documento di identità originale (carta di identità, patente di guida, passaporto, o altro valido documento considerato valido dalle norme vigenti). Non sono considerate valide ne ammesse le fotocopie dei documenti, salvo autentica degli stessi.

- Il calciatore sprovvisto del numero tessera può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti, per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato. Delle due copie della distinta di gara, una verrà allegata dall'arbitro al referto, una verrà consegnata alla squadra avversaria (prima dell'inizio della partita). Al termine della gara l'arbitro consegnerà un rapporto alle squadre nel quale saranno indicati i marcatori, gli ammoniti e gli espulsi. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima o dopo lo svolgimento della gara. Qualora l'arbitro ometta gli adempimenti di cui sopra, il capitano ha il diritto/dovere di pretenderne l'attuazione facendone espressa richiesta allo stesso o mettendosi in contatto telefonicamente immediatamente con i responsabili dell'organizzazione.

Rapporto di fine gara

Ammoniti		Ammoniti	
N°		N°	

Espulsi		Espulsi	
N°		N°	

Firma dell’arbitro

_____

- In caso di divise di giuoco di uguale o simile colore, l'obbligo del cambio ricade sulla società ospitante. Le maglie devono essere numerate. In nessun caso il direttore di gara potrà indossare fratini o casacche sopra la divisa.

- La durata dell'intervallo fra il primo ed il secondo tempo è di 10 minuti. Tale tempo può essere abbreviato col consenso delle due società.

- Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara. Nel caso di ritardo, fatta salva la sanzione pecuniaria di € 25 irrogabile dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari a 30 minuti dall'orario ufficiale di inizio della gara. Le squadre che non si presentano in campo nel termine massimo di 30 minuti dall'orario di inizio ufficiale della gara sono considerate rinunciatarie e subiscono la sconfitta a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. La declaratoria di forza maggiore spetta al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza.

- Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

- La gara interrotta per sopravvenuta impraticabilità di campo o per qualunque altra evenienza (maltempo, mancanza di luce idonea, inagibilità o qualunque altra valida ragione ritenuta dal direttore di gara), deve essere rigiocata partendo dal punteggio di zero a zero se l'interruzione avviene entro il primo tempo. Iniziato il secondo tempo, la gara interrotta sarà ripresa dal risultato in essere al momento della interruzione. La mancata presentazione per il recupero della gara non comporta alcuna sanzione.

- Il Gruppo Sportivo Italiano, discrezionalmente, può rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

- La società che, nonostante la valutazione positiva del direttore di gara circa la praticabilità del campo, decida di non scendere comunque in campo, subirà la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica generale.

- La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

- **Diffida**: alla terza ammonizione scatta la diffida, segnalata nel comunicato ufficiale, ed alla quarta ammonizione si applica la squalifica per un turno.

- **Recuperi**: i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, dovranno essere effettuati entro il mercoledì successivo alla data in cui le gare sono fissate (in caso di assenza di accordo tra le società sarà fissato d'ufficio). Per quanto riguarda il recupero di gare delle fase finali ci si riserva ogni decisione in considerazione dello svolgimento delle stesse.

RESPONSABILITA DELLE SOCIETA E DEI TESSERATI

- La società ha l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alla quale si iscrive e di concludere le gare iniziate. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato od a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-4, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni.

- Qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. Qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare

ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-4 in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario. La società che rinuncia (mancata presentazione) per la terza volta a disputare gare è esclusa dal campionato.

- La società che non provvede al pagamento delle quote di iscrizione nei tempi fissati dal regolamento subirà un punto di penalizzazione in classifica generale per ogni settimana di ritardo.

- Le società ospitanti hanno il dovere di accogliere cortesemente e tutelare i dirigenti del Gruppo Sportivo Italiano, gli ufficiali di gara e la società ospitata prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. E' vietato introdurre strumenti ed oggetti idonei ad offendere, disturbare pesatamente (ad esempio scoppio di petardi o simili di particolare potenza), disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

- Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

- Il tesserato non presente in distinta di gara, anche se posizionato all'esterno del recinto di gioco, è comunque soggetto alla disciplina federale. Il suo

comportamento potrà essere oggetto di valutazioni da parte dei competenti organi federali, se riconosciuto dal direttore di gara o dal commissario di campo.

- Laddove si verifichino i fatti su descritti il Giudice Sportivo applicherà la sanzione pecuniaria di € 50 a carico della società i cui supporters, come identificati dal direttore di gara o dal commissario di campo, si siano resi autori dei fatti.

- In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

- Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

- Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. II dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.

- In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

- Il Gruppo Sportivo Italiano può conferire a propri incaricati le funzioni di **commissario di campo** perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine adottate, al comportamento del pubblico, dei dirigenti e degli atleti delle due squadre. E' esclusa dal rapporto dei commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro mentre rientrano nei loro poteri annotazioni e segnalazioni inerenti fatti disciplinarmente rilevanti che possono essere prese in esame dal giudice sportivo e dalla commissione disciplinare. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco. Salvo il caso in cui rilevino

l'esigenza di un loro diretto intervento, i commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi. Le società devono sempre consentire ai commissari di campo l'accesso al recinto di gioco, previa esibizione del tesserino di riconoscimento.

- L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

- È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali.

- Il calciatore o dirigente su cui pende squalifica non può accedere al recinto di gioco, al terreno di gioco ne nell'area e/o pertinenza degli spogliatoi. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione di € 50 e raddoppio della squalifica. Unica eccezione è quella relativa all'allenatore (tale essendo solo colui che risulta tesserato con questa qualifica) cui, nonostante la squalifica, è concesso accesso allo spogliatoio solo ed esclusivamente prima dell'inizio della gara. Il Giudice Sportivo, qualora rilevi la presenza in distinta di gara di un atleta squalificato, può di propria iniziativa, anche in assenza di ricorso della società avversaria, comminare la sconfitta a tavolino della società per la quale lo squalificato è tesserato.

- La società che – tramite propri dirigenti od atleti – farà richiesta al direttore di gara di non menzionare ammonizioni od espulsioni nel rapporto di gara, qualora l'arbitro riporti nel referto questa richiesta sarà sanzionata con 1 punto in classifica generale.

FASI FINALI E COPPE

- **CAMPIONE PROVINCIALE**

Il titolo di campione provinciale ed il diritto di disputare le FINALI NAZIONALI Msp Italia viene assegnato alla prima classificata della Regular Season, unitamente ad un premio contributo di partecipazione di € 1.300,00. Qualora la vincente abbia già acquisito il diritto di partecipare alle FINALI NAZIONALI Msp Italia, lo stesso si trasferisce alla seconda classificata. Se anche la seconda classificata ha già acquisito tale diritto si scala la classifica generale.

- **COPPA LATINA (Stadio Francioni)**

Alla finalissima della Coppa Latina si accede superando la fase play-off che vedrà impegnate le squadre posizionatesi in classifica generale, al termine del girone di ritorno, dalla seconda alla quinta posizione, secondo il seguente abbinamento :

2° classificata – 5° classifica

3° classificata – 4° classificata

La fase play-off sarà giocata con gare di andata e ritorno. Le squadre meglio posizionatesi in classifica accederanno al turno successivo vincendo o pareggiando, dopo i supplementari. La squadra meglio posizionata in classifica gioca il ritorno in casa. Nella finalissima, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari (durata: 40 minuti), si procederà ai calci di rigore, senza la disputa dei tempi supplementari.

La vittoria nella finalissima assegnerà la Coppa Latina ed il secondo diritto di partecipare alle Finali Nazionali Msp Italia ed un premio contributo di partecipazione di € 500,00

- **COPPA PRIMAVERA (Stadio Francioni)**

Alla finalissima della Coppa Primavera si accede superando la fase Play-out che vedrà coinvolte le società piazzatesi dalla 6° alla 13° posizione, secondo il seguente scherma (gara secca):

gara **A**) 6° classificata – 13° classifica

gara **B**) 7° classificata – 12° classifica

gara **C**) 8° classificata – 11° classificata

gara **D**) 9° classificata – 10° classificata

Vincente GARA A contro vincente GARA D

Vincente GARA B contro vincente GARA C

Qualora una squadra avente diritto di partecipare alla fase Coppa Primavera vi rinunci si procederà a scalare la classifica se possibile oppure la relativa gara sarà vinta a tavolino.

Le squadre meglio posizionatesi in classifica accederanno al turno successivo vincendo o pareggiando.

Nella finale, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari (durata: 40 minuti), si procederà ai calci di rigore, senza la disputa dei tempi supplementari.

- **COPPA DI LEGA**

Sarà articolata con tre gironi da 3 squadre ed uno da 4 squadre. Passeranno il turno le prime due di ciascun girone. Si giocheranno quindi i quarti, le semifinali e la finale. Tutte gare secche. Al termine dei gironi saranno sorteggiati gli abbinamenti che vedranno le prime giocare contro le seconde. Saranno sorteggiati anche i campi. In caso di parità si seguiranno i seguenti criteri: scontro diretto, differenza reti, maggior gol fatti, minori gol subiti, disciplina nel girone (ammonizione 1 penalità, espulsione 2), migliore posizione in classifica al termine del girone di andata. Giorni per le gare che inizieranno non prima della fine del girone di andata, martedì o mercoledì. La vittoria della Coppa di Lega assegna un posto alle finali nazionali.

- **SUPERCOPPA**

Disputano la Supercoppa le società vincitrici, nella stagione precedente, del Campionato e della Coppa Latina. La gara si gioca in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore.

- ## FINALI NAZIONALI

La società ammesse per la stagione 2023/2024 alle finali nazionali per la Serie Am saranno 4. Come indicato nei punti che precedono, saranno:

1) Vincente del Campionato
2) Vincente Coppa Latina
3) Vincente Coppa di Lega
4) Vincente Finali Nazionali 2022/2023 (San Damiano)

Laddove i criteri indicati non dovessero essere sufficienti ad individuare gli aventi diritto si procederà seguendo l'ordine della classifica generale cosi come determinatosi al termine del girone di ritorno.

- **CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE**

In caso di parità fra due o più squadre al termine della fase di qualificazione, per determinare la classifica, saranno presi in considerazione, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) scontri diretti (si tiene conto solo della vittoria, pareggio e sconfitta e non del risultato);
b) della differenza tra le reti segnate e quelle subite;
c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
d) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
e) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
f) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
g) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
h) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Le ammonizioni al termine del girone di ritorno si azzerano. Gli espulsi nell'ultima giornata sconteranno la relative squalifiche nelle gare di qualificazione alla Coppa Latina e Coppa Primavera.

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare.

APPENDICE – PROCEDURE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1) **Regole generali** Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva del GSI relativamente al campionato denominato Serie Am 2023/2024

2) **Ambito di applicazione soggettivo**
Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento dell'Ente

3) **Art. 3 Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative**
1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell'ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, dallo Statuto della FIGC.
2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI e del Codice di Giustizia FIGC.

4) **Art. 4 Obbligatorietà delle disposizioni generali**
1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, del regolamento e comunque di tutte le norme e discipline interne del GSI e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. L'ignoranza dello Statuto, del Codice, del regolamento e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

5) **Art. 5 Responsabilità delle persone fisiche**
1. Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.
2. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
3. Le sanzioni per i comportamenti tenuti nel corso della gara sono disciplinati dal presente codice, dal codice di giustizia sportiva del Gruppo Sportivo Italiano, dal Regolamento della Serie Am 2023/2024.

6) **Art. 6 Responsabilità della società**
1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme Regolamentari.
2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2.
3. E' fatto obbligo in capo ai tesserati di rispettare i principi di cui all'art. 4 in ogni ambito ivi compreso al di fuori della competizione sportiva: eventuali violazioni di detta disciplina possono essere segnalate al Giudice Sportivo dai tesserati e d'ufficio dalla Federazione. Il Giudice Sportivo decide nel primo comunicato utile con provvedimento reclamabile ai sensi dell'art. 11.

4. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
5. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica, laddove necessario ovvero richiesto da arbitri, federazione o società avversaria comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
6.Le sanzioni a carico della società per le violazioni del presente articolo sono espressamente previste dal regolamento del campionato Serie Am 2023/2024

7) Scriminante o attenuante della responsabilità della società
1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice sportivo valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettiva adozione di tutte le cautele poste in essere dalla società

8) PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. Il processo sportivo instaurato innanzi gli organi di giustizia deve garantire il diritto di difesa, della parità delle parti ed il rispetto dei principi generali del giusto processo.

2. La decisione del Giudice è motivata, pubblica e deve essere redatta in maniera chiara e sintetica.

3. Tutti i termini previsti dal codice sono perentori.

9) GIUDICE SPORTIVO

1. La Federazione nomina il Giudice Sportivo a propria discrezione individuando soggetti qualificati ed esperti del settore.

2. Il Giudice sportivo è competente relativamente alle modalità e svolgimento delle gare: giudica sulla base del referto arbitrale e dell'eventuale segnalazione dell'osservatore di campo GSI.

3. Applica le sanzioni nel rispetto delle previsioni del presente codice: in assenza di espressa disposizione si applicano i principi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

4. I comunicati ufficiali del Giudice Sportivo si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

5. È facoltà delle parti presentare ricorso al Giudice Sportivo entro 24 ore dal termine della gara a mezzo pec gruppo sportivoitaliano@pec.it La prova dell'avvenuta notifica del ricorso, ove richiesto, potrà avvenire attraverso il messaggio di lettura della mail ovvero attraverso mezzo diverso idoneo ad accertarne la regolarità (sms o whatsapp di un membro delegato della Federazione). L'onere della prova dell'avvenuta notificazione è a carico del ricorrente.

Il ricorso deve essere motivato: i ricorsi privi di specifica indicazione delle norme regolamentari violate e delle ragioni a sostegno saranno dichiarati inammissibili. Saranno altresì dichiarati inammissibili i ricorsi inoltrati fuori termine

Unitamente al ricorso dovrà essere allegato l'avvenuto pagamento della tassa pari ad € 55.Il mancato pagamento della tassa comporta l'inammissibilità del ricorso.

La tassa verrà restituita in caso di accoglimento.

10) GIUDICE D'APPELLO

1. La Federazione nomina il responsabile del Giudizio d'Appello, a propria discrezione, individuandolo tra soggetti qualificati ed esperti in materia legale.

2. Il Giudice d'appello giudica, senza indugio, in composizione monocratica.

3. Il procedimento si svolge in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo vi sia necessità di integrazione probatoria. La richiesta di integrazione probatoria avanzata dalla parte, succintamente motivata, è sottoposta ad un preliminare vaglio di ammissibilità. In caso di accoglimento della richiesta preliminare il giudice d'appello fissa entro 48 ore udienza per l'espletamento del relativo adempimento.

4. Il Giudice d'appello può in autonomia chiedere chiarimenti agli arbitri ed ai commissari di campo laddove ritenuti indispensabili ai fini del decidere.

5. Il Giudice d'appello è competente per i reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo

6. Il Giudice d'appello è altresì organo competente per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto di cui all'art. 12 CGS nonché organo consultivo per il tesseramento di atleti e dirigenti su cui pende squalifica a tempo delle FIGC.

11) RECLAMO INNANZI IL GIUDICE D'APPELLO

1. I soggetti interessati possono proporre reclamo, a mezzo pec gruppo sportivoitaliano@pec.it, avverso le decisioni del Giudice Sportivo entro 48 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. La prova dell'avvenuta notifica del ricorso, ove richiesto, potrà avvenire attraverso il messaggio di lettura della mail ovvero attraverso mezzo diverso idoneo ad accertarne la regolarità (sms o whatsapp di un membro delegato della Federazione). L'onere della prova dell'avvenuta notificazione è a carico del ricorrente.

2. Il reclamo dovrà contenere le motivazioni addotte a sostegno e dovrà essere depositato unitamente alla prova del pagamento della relativa tassa pari ad € 55,00. I reclami depositati fuori termine, non motivati e privi della copia del pagamento saranno dichiarati inammissibili.

3. La tassa verrà restituita in caso di accoglimento anche parziale del reclamo.

4. Le sentenze del Giudice d'appello non sono impugnabili

12) AMNISITIA ED INDULTO

1. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.

2. La richiesta di cui al comma 1 è avanzata dalla parte a mezzo mail con istanza motivata depositata nelle forme di cui all'art. 11 CGS.

3. L'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà contenere l'avvenuto pagamento della relativa tassa pari ad € 100,00.

4. Il Giudice d'appello decide in camera di consiglio entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. La richiesta di indulto potrà essere avanzata allorquando sia stata scontata un terzo della sanzione irrogata.

4. La sentenza del Giudice d'Appello in materia di amnistia ed indulto non è impugnabile. Può essere depositata nuova istanza ai sensi del presente Codice allorquando sia stata scontato un ulteriore terzo della sanzione originariamente irrogata. È previsto anche in caso di proposizione di nuova istanza, a pena di inammissibilità, il pagamento della tassa pari ad € 100,00.

5. Le istanze di cui al presente articolo non potranno comunque essere superiori a due.